

Annunziata Matteucci
contro
Communauté française de Belgique
et commissariat général aux relations internationales
de la Communauté française de Belgique

(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal conseil d'état belga)

« Non discriminazione — Insegnamento professionale —
Aiuto per la preparazione »

Relazione d'udienza	5590
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate il 14 luglio 1988	5596
Sentenza della Corte 27 settembre 1988	5606

Massime della sentenza

- 1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Nozione — Borse di studio all'estero attribuite in forza di un accordo bilaterale fra Stati membri — Inclusione — Borse riservate, a norma dell'accordo, ai cittadini nazionali dei due Stati contraenti — Restrizione inopponibile
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)*
- 2. Stati membri — Obblighi — Assistenza reciproca per l'applicazione del diritto comunitario
(Trattato CEE, art. 5)*

1. A norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro ha diritto, nel territorio degli altri Stati membri, agli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. Co-

stituisce un vantaggio del genere l'aiuto attribuito per il mantenimento e la preparazione al fine della continuazione di studi nel settore del perfezionamento professionale. Ne consegue che non è

consentito alle autorità di uno Stato membro di negare una borsa, per seguire degli studi in un altro Stato membro, al lavoratore che risieda e svolga un'attività dipendente nel territorio del primo Stato membro, ma sia cittadino di un terzo Stato membro, per il motivo che detto lavoratore non possiede la cittadinanza dello Stato membro in cui risiede. L'accordo bilaterale, sia pure concluso fuori del campo d'applicazione del trattato e anteriore a questo, il quale riservi le borse di cui trattasi ai cittadini dei due Stati membri che hanno stipulato l'accordo, non può ostare all'applicazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori nazionali e di quelli comunitari stabiliti nel territorio di uno di questi due Stati membri.

2. A norma dell'art. 5 del trattato gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti di carattere generale o particolare atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal trattato. Se quindi l'applicazione di una disposizione di diritto comunitario rischia di essere ostacolata da un provvedimento adottato in occasione dell'attuazione di una convenzione bilaterale, sia pure stipulata fuori del campo d'applicazione del trattato, gli Stati membri sono obbligati ad agevolare l'applicazione di detta disposizione e di assistere a tale scopo ogni altro Stato membro al quale il diritto comunitario imponga un obbligo.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 235/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. *L'ambito normativo*

Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo culturale belgo-tedesco del 24 settembre 1956 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 263, n. 3766), ciascuna delle parti contraenti « concederà ai cittadini dell'altra parte borse destinate a consentire loro d'iniziare o di continuare nell'altro paese studi o ricerche o anche di perfezionare la loro preparazione scientifica, culturale, artistica o tecnica ».

2. *La concessione di borse di studio tedesche ai cittadini della communauté française*

Nell'ambito del summenzionato accordo culturale, un certo numero di borse di studio viene offerto dalla Repubblica federale di Germania alla communauté française del Belgio. Le domande vengono presentate al commissariat général aux relations internationales della communauté française (in prosieguo: il « CGRI »). A tal fine, i candidati devono compilare un modulo alquanto particolareggiato. Il CGRI seleziona le domande e comunica quindi i candidati pre-

* Lingua processuale: il francese.